Comune di Loano

(Provincia di Savona)

Verbale di deliberazione
del *CONSIGLIO COMUNALE*

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione

N° 2

OGGETTO: RINNOVO E APPROVAZIONE SCHEMA DI MODIFICA CONVENZIONE EX ART. 30 DEL D.LGS. N. 267/2000 FRA I COMUNI SOCI DI SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO IN FORMA CONGIUNTA AI FINI DELLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Il giorno 14/03/2023 alle ore 19:00 nella sala delle adunanze del Comune, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, a seguito di convocazione dei componenti del Consiglio Comunale, effettuato l'appello iniziale, risultanti alla trattazione del punto all'ordine del giorno:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTI
1	**LETTIERI rag. LUCA - Sindaco**	**Sì**
2	**BOCCHIO dott. GIANLUIGI - Vice Sindaco**	**Sì**
3	**ZUNINO avv. MANUELA - Consigliere**	**Sì**
4	**ROCCA rag. ENRICA - Consigliere**	**Sì**
5	**BURASTERO geom. VITTORIO - Consigliere**	**Sì**
6	**ZACCARIA dott. REMO - Consigliere**	**Sì**
7	**CEPOLLINA rag. GIOVANNI BATTISTA - Presidente**	**Sì**
8	**CACCIA dr.ssa MONICA - Consigliere**	**Sì**
9	**AGHITTINO geom. DEMIS - Consigliere**	**Sì**
10	**CAMPISI rag.EMANUELE - Consigliere**	**Sì**
11	**PESCE dott. MATTEO - Consigliere**	**Sì**
12	**BARACCO LINDA ELISA - Consigliere**	**Sì**
13	**PICCININI dott. GIACOMO - Consigliere**	**Sì**
14	**ISELLA dott.ssa LUANA - Consigliere**	**Sì**
15	**MUNEROL dott.ssa FRANCESCA - Consigliere**	**Sì**
16	**REMBADO avv. GIUSEPPE - Consigliere**	**Sì**
17	**TOGNINI geom. GIOVANNI - Consigliere**	**Sì**
	TOTALE PRESENTI	**17**
	TOTALE ASSENTI	**0**

Partecipa la Sig**. BARBUSCIA dott.ssa Rosetta - Segretario Comunale**, con funzioni consultive, referenti e di assistenza e quale organo verbalizzante ex art. 97 comma 4 lett. a T.U. 267/2000,

riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig.**CEPOLLINA rag. GIOVANNI BATTISTA - , PRESIDENTE DEL CONSIGLIO** a norma di Statuto,

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli oggetti indicati nell'ordine del giorno, invitando i presenti a deliberare in merito.

In continuazione di seduta…

Il Presidente, ricordato l'oggetto della proposta, come indicato al punto n° 12 dell'Ordine del Giorno, invita il Sindaco rag. Luca LETTIERI ad illustrarne il testo da porre in votazione.

Il Sindaco dott. rag. Luca LETTIERI, provvede ad illustrare la proposta sì come depositata:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il Comune di Loano detiene una partecipazione pari al 46,31% nella Servizi Ambientali S.p.a. unitamente ai comuni di Balestrino, Boissano, Borghetto S.S., Borgio Verezzi, Ceriale, Giustenice, Magliolo, Pietra Ligure e Toirano;

- la Servizi Ambientali, società totalmente pubblica, ha come oggetto sociale il servizio di trattamento delle acque reflue e di nettezza urbana e gestisce a favore dei soci, secondo la normativa sull'*in house providing,* il seguente servizio: depurazione delle acque, manutenzione e gestione delle reti fognarie di proprietà dei comuni soci;

- ai sensi delle direttive comunitarie nn. 2014/23/UE e 2014/24/UE, ciascuna amministrazione socia, per poter affidare servizi in house deve esercitare sulla società:
  un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, che si esplica allorquando essa eserciti una influenza dominante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata;
  tale controllo, in caso di più soci, dev'essere esercitato congiuntamente;
  un controllo congiunto è esercitato compiutamente quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti; singoli componenti possono rappresentare alcune o tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti;
b) tali amministrazioni sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;
c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici controllanti;
- i medesimi principi sono stati codificati, successivamente, dal D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 *Codice dei contratti pubblici* e dal D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";*
- il controllo analogo non ha natura civilistica ma di tipo amministrativo, intendendosi come controllo gestionale e finanziario sulla società, tale da realizzare un modello di delegazione interorganica nel quale la società opera come *longa manus* del socio pubblico*;*
- ai sensi dell'art. 5 comma 2 del richiamato D.Lgs. 50/2016 " (…) *Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore";*
- nell'ottica delineata, i soci hanno ritenuto opportuno l'utilizzo dello strumento convenzionale per l'esercizio congiunto dei poteri di decisione, di indirizzo e di controllo in capo ai soci nella loro soggettività istituzionale, in forma tale da garantire a ciascun socio l'effettiva partecipazione alla gestione della società;
- con deliberazione consiliare n. 44 del 29/12/2017, avente ad oggetto "Approvazione schema di convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 fra i comuni soci di Servizi Ambientali S.p.a. per l'esercizio del controllo analogo in forma congiunta ai fini dello svolgimento dei servizi pubblici locali", è stato approvato lo schema di convenzione per il controllo analogo da esercitarsi congiuntamente da parte dei soci della Servizi Ambientali S.p.a, demandando ad un separato atto le conseguenti modifiche dello Statuto;

- con successiva deliberazione consiliare n. 7 del 22/03/2018, avente ad oggetto "Approvazione adeguamento statuto della Servizi Ambientali S.p.a. alle disposizioni del T.U. in materia di società a partecipazione pubblica", è stato approvato l'adeguamento dello statuto della società

partecipata Servizi Ambientali S.p.a. alle disposizioni recate nel T.U. di cui al D.Lgs. n. 165/2016 e s.m.i.;

DATO ATTO che:

- la predetta convenzione, sottoscritta dai soci che rappresentano almeno l'85% del capitale sociale (condizione che l'art. 19 della medesima pone per l'entrata in vigore) nel mese di febbraio 2018 e comunque da tutti gli altri soci nel mese di marzo 2018, prevedeva, tra l'altro, all'art. 6, l'istituzione di un'Unità tecnica di controllo permanente formata da n. 3 componenti, o loro delegati in caso di impedimento, scelti fra il personale dei comuni soci, come di seguito:

a. uno indicato dal Comune di Loano;

b. uno indicato dal Comune di Borghetto S.S.;

c. uno indicato congiuntamente dagli altri soci;

- a tale Unità tecnica è stato assegnato un controllo di natura amministrativa, in relazione alla conformità degli atti pervenuti alla normativa pubblicistica in quanto applicabile alle società in house; in caso di rilevazione di difformità, è tenuta a darne tempestiva comunicazione alla Conferenza di coordinamento e di indirizzo strategico, composta da tutti i sindaci degli enti locali soci o loro delegati, ed alla Società, in dovere a conformarsi;
- la Conferenza di coordinamento e di indirizzo strategico costituisce la sede per esercitare attività di coordinamento, di indirizzo, di monitoraggio e di funzioni propulsive nei confronti degli organi societari, nonché per definire posizioni comuni sulle deliberazioni che i soci sono chiamati ad assumere in tale sede;
- ai sensi dell'art. 7 della richiamata convezione, alla Conferenza è assegnato il controllo preventivo dei principali atti di bilancio e di programmazione della Società;
- l'art. 10 della medesima convenzione prevedeva altresì un controllo successivo, da esercitarsi mediante trasmissione, entro il 31 marzo di ogni anno, alla Conferenza ed all'Unità tecnica di un report corredato degli elementi necessari a valutare il grado di raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi ed agli standard dei servizi erogati;

DATO ATTO che l'art. 18 della predetta convezione, fissava in 5 anni la durata della stessa, vietandone il rinnovo tacito e che, pertanto, la medesima è in scadenza e deve essere rinnovata;

PRESO ATTO che il concetto stesso di controllo analogo congiunto nei confronti delle società in house, nel corso degli anni, ha assunto una connotazione differente rispetto a quella iniziale;

RICHIAMATE le Linee Guida sul controllo analogo nelle società in house emanate a dicembre 2020;

RAVVISATO che:

- con la sentenza n. 373/2021, successiva alla stipula della convenzione in argomento, la Corte dei Conti – sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, con riferimento alle modalità di regolamentazione ed esercizio del controllo analogo, si è espressa nel senso che si devono attentamente bilanciare i doveri di presidio dell'Ente socio (in tutte le fasi del ciclo gestionale), con l'autonomia operativa della società;

- in particolare i magistrati evidenziano come il potere di controllo dell'Ente sulla partecipata, non deve essere del tutto uguale a quello esercitato sui propri servizi, bensì simile;

- a sostegno di tale inquadramento, viene richiamata l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 14.236/2020 che, secondo i giudici, rappresenta un significativo arresto del quadro giurisprudenziale precedente, che fa segnare un'evoluzione nell'interpretazione del concetto di controllo analogo;

- in tal senso non viene ritenuta condivisibile una sua applicazione tale da declassare la società di capitali a mera articolazione interna dell'ente pubblico, del tutto priva di autonomia e sottoposta all'identico potere gerarchico esercitato dall'Amministrazione sugli uffici dipendenti, ostando a tale interpretazione, il dato letterale della norma che, qualificando il controllo esercitato come "analogo", intende propriamente affermare che esso non è uguale ma semplicemente simile a quello esercitato dall'ente pubblico sui propri servizi gestiti direttamente;

- la Corte dei Conti trae la conclusione che la condizione per cui la società in house risulti assoggettata ad un potere di direzione gerarchica indistinguibile da quello esercitato dall'ente pubblico sulle proprie articolazioni interne, appare incompatibile con i principi di autonomia patrimoniale e attribuzione della personalità giuridica che il codice civile riconosce alla società di capitali;

PRESO ATTO che anche la Corte di Cassazione – sezione unite civili – con l'Ordinanza 1° ottobre 2021, n. 26.738, ha avuto modo di affermare che la normativa di riferimento derivante dal combinato disposto dell'art. 5, c. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., richiamato dall'art. 2, lett. d), del D.Lgs. n. 175, ai fini della definizione della nozione di controllo congiunto, si limita a subordinare la configurabilità del predetto controllo, alla triplice condizione che tutte le amministrazioni controllanti siano rappresentate negli organi decisionali, siano in grado di esercitare un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni della società e non siano titolari di interessi contrari a quelli perseguiti da quest'ultima, senza escludere la possibilità dell'esistenza di altri soci pubblici, non partecipanti all'esercizio del controllo;

RITENUTO opportuno, in sede di rinnovo della convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 fra i comuni soci della Servizi Ambientali S.p.a. per l'esercizio del controllo analogo in forma congiunta, apportare al testo della convenzione alcune modifiche in tema di modalità di esercizio dello stesso, in linea con il più attuale indirizzo giurisprudenziale in materia;

VISTO l'allegato schema di convenzione condiviso da tutti i soci;

CONSIDERATO che:

- i punti più salienti della rinnovata convenzione possono sintetizzarsi nella abolizione dell' organismo di controllo di matrice tecnica quale l'Unità tecnica di controllo permanente;
- nella sostituzione della Conferenza di coordinamento e di indirizzo strategico con il Comitato di coordinamento e indirizzo strategico, parimenti composto da tutti i Sindaci degli enti locali soci o loro delegati, che esercita sulla Società i poteri di coordinamento, indirizzo strategico e controllo analogo congiunto a carattere generale e in tutte le sue fasi;

ATTESO che:

- la convenzione avrà durata di dieci anni dalla stipulazione e dovrà essere costantemente allineata con le clausole dello Statuto;
- è vietato il rinnovo tacito;
- modifiche alla convezione potranno essere apportate solo previa modifica dello Statuto, se ed in quanto con il medesimo incompatibili;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.;

RICHIAMATI altresì:

- la Legge n° 241 del 07.08.1990 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

- il D.Lgs. n° 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 06.11.2012, n° 190 e del D.Lgs. 14.03.2013, n° 33, ai sensi dell'art. 7 della Legge 07.08.2015, n° 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);

- il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

- lo Statuto comunale e i regolamenti applicabili;

RICONOSCIUTA la competenza dell'organo consiliare ex art. 42 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

VISTI i pareri dei dirigenti responsabili dei servizi interessati, che si inseriscono nella presente deliberazione a sensi dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. così da costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTO il verbale della 2^ Commissione Consiliare del 02.03.2023;

UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali dott.ssa Luana ISELLA e del Sindaco rag. Luca LETIERI (*interventi di cui alla registrazione audio on line allegata*);

UDITE le dichiarazioni di voto di astensione del Consigliere Comunale dott.ssa Luana ISELLA e favorevole del Consigliere Comunale geom. Demis AGHITTINO, anche a nome del loro gruppo (*interventi di cui alla registrazione audio on line allegata*);

TERMINATA la discussione e nessuno più chiedendo la parola;

Il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione che presenta le seguenti risultanze:

PRESENTI N° 17
VOTI FAVOREVOLI N° 12
ASTENUTI N° 5 (Isella – Piccinini - Tognini – Munerol - Rembado)

IL CONSIGLIO COMUNALE

visto l'esito della votazione,

DELIBERA

1) - DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato, ivi compresi per gli eventuali allegati, qui richiamati integralmente, e i riferimenti per relationem citati;

2) - DI RINNOVARE, con modifiche, la convenzione in essere ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 fra i comuni soci della Servizi Ambientali S.p.a. per l'esercizio del controllo analogo in forma congiunta;

3) – DI APPROVARE lo schema di convenzione per il controllo analogo da esercitarsi congiuntamente da parte dei soci della Servizi Ambientali S.p.a.;

4) - DI DARE ATTO che:

- la convenzione avrà durata di dieci anni dalla stipulazione e dovrà essere costantemente allineata con le clausole dello Statuto;
- è vietato il rinnovo tacito;
- modifiche alla convezione potranno essere apportate solo previa modifica dello Statuto, se ed in quanto con il medesimo incompatibili;

5) - DI AVVERTIRE, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- *ricorso giurisdizionale* al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n° 104 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale *ovvero* da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

- *ricorso straordinario* al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

****

Indi, con apposita, separata votazione espressa nelle forme di legge:

PRESENTI N° 17
VOTI FAVOREVOLI N° 12
ASTENUTI N° 5 (Isella – Piccinini - Tognini – Munerol - Rembado)

IL CONSIGLIO COMUNALE

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per l'urgenza a sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali), motivandosi come segue: scadenza precedente convenzione per l'esercizio del controllo analogo in forma congiunta sulla Servizi Ambientali S.p.a.

****

Il presente verbale, i cui interventi vengono conservati agli atti mediante registrazione audio digitale a cura della Segreteria Comunale e messi a disposizione nelle forme di legge e regolamentari degli aventi diritto, viene approvato e sottoscritto:

il Presidente
CEPOLLINA rag. GIOVANNI BATTISTA

il Segretario Comunale
BARBUSCIA dott.ssa Rosetta

La seduta continua…

Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005

CONVENZIONE EX ART.30 DEL D.LGS. 267/2000 FRA I COMUNI SOCI DI SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO IN FORMA CONGIUNTA AI FINI DELLO SVOLGIMENTO DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI.

L'anno Duemilaventitre, addi _____ del mese di _____ in _____, presso gli _____

FRA

ii **COMUNE DI LOANO** (SV), codice fiscale n. 00308950096, rappresentato dal Sig. Luca Lettieri nato a _____ ii _____;

ii **COMUNE DI BORGHETTO S.S.** (SV), codice fiscale n. 00229160098 rappresentato dal Sindaco Sig. Giancarlo Canepa nato ad Albenga (SV) ii 24/05/1970;

ii **COMUNE DI CERIALE** (SV), codice fiscale n. 00314120098 rappresentato dal Sindaco Sig. Luigi Romano nato a _____ ii _____;

ii **COMUNE DI TOIRANO** (SV), codice fiscale n. 00165480096, rappresentato dal Sindaco Sig.ra Giuseppe De Fezza nato a _____ ii _____;

ii **COMUNE DI BOISSANO** (SV), codice fiscale n. 81001410091, rappresentato dal Sindaco Sig.ra Paola Devincenzi nata a ____ ii _____;

ii **COMUNE DI PIETRA LIGURE** (SV), codice fiscale n. 00332440098, rappresentato dal Sindaco Luigi De Vincenzi nato a _____ ii _____;

COMUNE DI BALESTRINO (SV), codice fiscale n. 00514650092, rappresentato dal Sindaco Sig. Stefano Saturno nato a _____ ii _____;

ii **COMUNE DI BORGIO VEREZZI** (SV), codice fiscale n. 00227410099, rappresentato dal Sindaco Sig. Renato Dacquino nato a Terzo (AL) ii 18/04/1950;

ii **COMUNE DI MAGLIOLO** (SV), codice fiscale n.00342700093, rappresentato dal Sindaco Sig. Enrico Lanfranco nato a Savona ii 30/05/1971;

ii **COMUNE DI GIUSTENICE** (SV), codice fiscale n. 00336100094, rappresentato dal Sindaco Sig. Mauro Boetto nato ad Albenga (SV) ii 03/11/1963,

tutti autorizzati dai rispettivi Consigli Comunali

PREMESSO

- che in data 08/04/1994 e stata costituita la società Servizi Ambientali S.p.A. a totale partecipazione pubblica con la finalità della proprietà, gestione, ampliamento e la manutenzione di reti ed impianti relativi a:

A - raccolta, collettamento, trasporto, trattamento, depurazione e smaltimento delle acque reflue urbane e industriali e loro eventuale riutilizzo;

B - servizio idrico integrato, comprensivo della captazione, adduzione, sollevamento, trasporto, trattamento e distribuzione dell'acqua per usi potabili e non;

C - servizio raccolta, spazzamento strade, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani speciali, pericolosi e di ogni tipo;

D - trasmissioni telematiche, distribuzione dati e telecomunicazioni;

E - impianti termici.

La Società può inoltre svolgere qualsiasi attività comunque connessa, complementare e/o affine a quelle sopra indicate, nonché di consulenza, di progettazione e di costruzione degli impianti e reti sopra indicati.

La Società può provvedere all'esercizio delle attività di cui ai precedenti commi nell'Ambito territoriale dei Comuni soci, in ambiti territoriali ed esso funzionali o in Ambiti territoriali previsti con provvedimenti da Amministrazione statali, regionali, e/o provinciali.

La Società può espletare ogni altra attività finanziaria, immobiliare, commerciale o industriale e di investimento, inclusa la prestazione di garanzie, comunque connessa, affine e necessaria per ii conseguimento dello scopo sociale, con eccezione della raccolta del risparmio tra ii pubblico e dell'esercizio delle attività riservate agli intermediari finanziari e mobiliari.

La Società previa delibera dell'Assemblea dei soci, può instaurare e sviluppare rapporti di collaborazione con le Amministrazioni statali, regionali e provinciali, nonché con gli altri Enti pubblici e stipulare convenzioni.

La Società può assumere finanziamenti dai propri soci nei limiti delle disposizioni normative vigenti in materia.

- che la Società Servizi Ambientali S.p.A. ha capitale totalmente pubblico e opera a favore dei seguenti soci ai sensi della normativa "sull' *in house providing";*

Socio	Percentuale di partecipazione	
COMUNE DI LOANO	103.838.534	azioni ordinarie
COMUNE DI BORGHETTO S.S.	84.050.051	azioni ordinarie
COMUNE DI CERIALE	7.399.061	azioni ordinarie
COMUNE DI TOIRANO	7.752.189	azioni ordinarie
COMUNE DI BOISSANO	6.936.169	azioni ordinarie
COMUNE DI PIETRA LIGURE	2.081,509	azioni ordinarie
COMUNE DI BALESTRINO	1.428,035	azioni ordinarie
COMUNE DI BORGIO VEREZZI	528.909	azioni ordinarie
COMUNE DI MAGLIOLO	105.782	azioni ordinarie
COMUNE DI GIUSTENICE	105.782	azioni ordinarie

- che, ai sensi delle direttive comunitarie nn. 2014/23/UE e 2014/24/UE,

ciascuna amministrazione socia deve poter esercitare sulla società *"in house"* un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (...) qualora essa eserciti una influenza dominante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata;

un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti. Singoli componenti possono rappresentare alcune o tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti;

b) tali amministrazioni sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;

c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici controllanti;

- che i medesimi principi sono stati codificati, successivamente, dal D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 Codice dei contratti pubblici e dal D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";
- che, pertanto, ii controllo analogo non ha matrice civilistica bensì di tipo amministrativo e si intende come controllo gestionale e finanziario stringente sulla Società, tale da realizzare un modello di delegazione interorganica nel quale la società opera come longa manus del socio pubblico;
- che, in particolare, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del richiamato D.Lgs. 50/2016 "(...) tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore";

- che, al fine di garantire la piena attuazione del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, i soci intendono disciplinare l'esercizio congiunto e coordinato dei poteri di indirizzo e di controllo di loro competenza sulla Servizi Ambientali S.p.A.;
- che, nell'ottica delineata, risulta opportuno l'utilizzo dello strumento convenzionale per l'esercizio congiunto dei poteri di decisione, di indirizzo e di controllo in capo ai soci nella loro soggettività istituzionale, a prescindere dalla misura della partecipazione azionaria, e in forma tale da garantire a ciascun socio l'effettiva partecipazione alla gestione della società.

Tutto ciò premesso i sopraindicati legali rappresentanti dei relativi enti convengono:

Art. 1

Oggetto, definizioni, riferimenti e principi generali

1. Con la presente convenzione i soci della Servizi Ambientali S.p.A. (d'ora in poi la Società) intendono disciplinare l'esercizio congiunto e coordinato del loro potere assoluto di indirizzo, di direzione, di coordinamento e di supervisione per dare attuazione al controllo congiunto, analogo a quello esercitato sui propri servizi, e tale da garantire l'espressione di forme di indirizzo e di controllo unitarie, ancorché provenienti da soggetti distinti.

2. Ciò viene effettuato non solo attraverso ii potere di nomina degli organi sociali ma, altresì, attraverso l'apposito organismo **denominato "*Comitato di coordinamento e di indirizzo strategico*"** partecipato da tutti i soci pubblici di cui al successivo articolo 3, con poteri di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario.

Art. 2

Modalità di attuazione generale del controllo

1. I soci, conformemente alla normativa comunitaria e nazionale, esercitano il controllo analogo sulla Servizi Ambientali con le seguenti modalità:

a. in fase preventiva attraverso la programmazione e la definizione degli obiettivi strategici e operativi;

b. in fase contestuale attraverso ii monitoraggio dello stato di attuazione degli obiettivi e dell'andamento della gestione nonché l'analisi e la definizione degli schemi dei contratti di servizio;

c. in fase successiva attraverso l'analisi, in sede di rendiconto, dei risultati raggiunti.

2. Il controllo è esercitato nei termini di una verifica di coerenza fra la politica aziendale e gli obiettivi ed indirizzi dei soci e della capacità della Società di perseguire l'equilibrio economico - finanziario.

3. Il controllo si estende, altresì, sulla capacità di rendere servizi qualitativamente e quantitativamente rispondenti ai bisogni della collettività.

Art. 3

Organo di controllo analogo congiunto

1. Gli enti soci, esercitano sulla Servizi Ambientali i poteri di coordinamento, indirizzo strategico e controllo analogo **congiunto** a carattere generale e in tutte le sue fasi attraverso il "**Comitato di coordinamento e di indirizzo strategico" di seguito anche solo "Comitato".**

Art. 4

Il Comitato di coordinamento e di indirizzo strategico

1. **Il "Comitato"** opera presso la sede societaria, o in altro luogo opportuno, ed

è composto da tutti i sindaci degli enti locali soci o loro delegati, nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere.

2. La prima riunione del **"Comitato"** è convocata, entro trenta giorni dalla stipula della presente convenzione, dal Sindaco del comune che ha la maggioranza del capitale sociale.

3. Il "Comitato", nella sua prima riunione, nomina al suo interno, a maggioranza assoluta dei componenti, il Presidente e il vicepresidente che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento.

3 bis. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante personale della società all'uopo indicato.

4. Fermo restando quanto disposto al comma 2, **il "Comitato"** si riunisce su convocazione del Presidente, che ne dirige i lavori, con tanti componenti che rappresentino almeno l''85% (ottantacinque per cento) del capitale sociale, ogni qualvolta sia necessario, e, comunque almeno due volte l'anno, e si esprime con ii voto favorevole della maggioranza del capitale sociale.

5. È facoltà degli enti conferire deleghe, anche plurime, per singole riunioni al rappresentante di altro comune.

6. Alle riunioni possono essere invitati ii Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società e/o gli amministratori con delega sociale.

7. Delle riunioni e delle relative decisioni assunte viene redatto apposito verbale sottoscritto d**al Presidente e dal Segretario verbalizzante.**

8. Per quanto non previsto dal presente articolo, in ordine al funzionamento ed all'organizzazione **del "Comitato",** si provvederà con eventuale disciplina di organizzazione, approvata a maggioranza assoluta dei componenti.

9. La Servizi Ambientali S.p.A. individua al suo interno l'ufficio ed ii personale

referente verso Il Comitato di coordinamento e di indirizzo strategico

Art. 5

Funzioni dell'organo di controllo analogo congiunto

1. Il Comitato di coordinamento e di indirizzo strategico costituisce la sede per esercitare attività di coordinamento, di indirizzo, di monitoraggio e di funzioni propulsive nei confronti degli organi societari, nonché per definire posizioni comuni sulle deliberazioni che i soci sono chiamati ad assumere in tale sede.

2. Il controllo è esercitato nei termini di una verifica di coerenza fra la politica aziendale della Società e gli obiettivi e gli indirizzi dei soci pubblici.

3. A tal fine al **"Comitato"** spetta la disamina preventiva di tutte le deliberazioni di competenza dell'Assemblea dei soci sulle quali esprime pareri vincolanti entro giorni **15 giorni** dalla ricezione della documentazione completa **ai protocolli dei singoli enti soci.**

3 bis. Il Presidente provvede a convocare il Comitato entro giorni tre dalla ricezione degli atti.

4. In caso di mancata espressione di pareri, di osservazioni e di rilievi nel termine di cui al comma 3 che precede, la Società prescinde dall'autorizzazione preventiva, salvo darne comunicazione al presidente del "Comitato", per iscritto, prima dello svolgimento dell'assemblea dei soci.

5. I verbali di tutte le assemblee dei soci, nonché l'elenco delle determinazioni assunte dall'organo amministrativo della Società, le relazioni e gli eventuali rilievi del collegio sindacale e dell'organo di revisione sono tempestivamente trasmessi al **"Comitato".**

6. **Il "Comitato**" ha facoltà di istituire, a titolo consultivo, tavoli tecnici temporanei per la verifica della qualità dei sevizi resi dalla Società e del rispetto

dei contratti di servizio, ai quali sono tenuti a partecipare il responsabile del servizio o suo delegato del/dei Comune/i di volta in volta interessato/i. Dell'esito dei tavoli tecnici verranno redatti appositi verbali.

7. **Il Comitato** svolge la sua attività senza oneri economici.

Art.6

8. Funzioni di coordinamento e di indirizzo strategico (Controllo preventivo)

1. La funzione di coordinamento e di indirizzo strategico svolta **dal "Comitato**" è intesa come definizione delle strategie, assegnazione degli obiettivi e delle finalità di breve, medio e lungo periodo nonché come definizione delle decisioni più significative della politica aziendale che non si risolvano in meri atti ordinari e burocratici.

2. Tale funzione è esercitata sia in forma propulsiva che attraverso poteri inibitori in grado di disinnescare iniziative contrastanti con gli interessi degli enti soci.

3. Al "Comitato" spetta la disamina preventiva dei seguenti atti:

a) Budget di previsione economico e finanziario, redatto su base annuale e pluriennale, corredato da una relazione dell'organo di amministrazione, ed eventuali sue variazioni

b) Bilancio di esercizio;

c) Piano degli obiettivi annuali;

d) Criteri e discipline per l'affidamento di contratti aventi per oggetto servizi, forniture e lavori per importi superiori ai 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero) euro;

e) Piani industriali;

f) Piano degli investimenti;

g) Proposte di atti relativi ad alienazioni/acquisizioni di beni immobili;

h) Proposte di atti relativi all'acquisizione/dismissione di partecipazioni a società, consorzi, associazioni e fondazioni;

i) Proposte di atti relativi alla contrazione di prestiti/emissione di obbligazioni ea tutte le operazioni di finanza straordinaria di importo eccedente quello autorizzato al CdA;

3.i.l) Atti di programmazione/modifica dell'assetto organizzativo interno e politiche assunzionali;

m) Atti di programmazione relativi ad attribuzione di incarichi individuali di lavoro autonomo di natura occasionale, comprese le consulenze, contratti di collaborazione o di altre forme di contratto previste dalla normativa vigente con l'espressa indicazione che preliminarmente si è accertata l'assenza di professionalità interne.

4. Tutti gli atti sottoposti al parere vincolante sono trasmessi al Comitato, mediante deposito ex articolo 5 comma 3, almeno **venti** giorni antecedenti il temine fissato per la riunione degli organismi societari. Eventuali altri atti richiesti dal Comitato sono trasmessi tempestivamente e, comunque, in un termine congruo per l' espressione preventiva del parere.

5. Tutti gli atti indicati alle lettere da a) ad l) nonché gli atti di competenza dell'assemblea ai sensi dell'art. 2365 del Codice civile possono essere approvati dall'Assemblea dei soci solo previa autorizzazione preventiva vincolante del Comitato, fatto salvo quanto indicato all'articolo 5 comma 4.

6. Ove gli organi societari non provvedano all'invio degli atti di cui ai precedenti commi, ovvero non ottemperino all'eventuale parere vincolante, i soci, previa diffida ad adempiere, comunicano l'infrazione all'Autorità d'Ambito.

Art. 7

Funzioni di controllo amministrativo tecnico-gestionale (controllo preventivo)

1. Il “Comitato” effettua altresì un controllo di natura amministrativa, intesa a verificare la conformità degli atti di cui alle lettere da a) ad l) del comma 3 del precedente articolo 6, alla normativa pubblicistica in quanto applicabile alle società in house.

2. Ove vengano rilevate delle difformità, il Comitato ne dà tempestiva comunicazione alla Società che sarà tenuta a conformarsi.

Art. 8

Funzioni di monitoraggio e di controllo sull'andamento della gestione

(Controllo contestuale)

1. Il controllo contestuale si esplica attraverso ii monitoraggio sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici ed operativi, formalizzati nel Piano degli obiettivi, e sull'andamento della gestione in ordine all'efficienza, efficacia ed economicità, con l'obiettivo di garantire che la Società offra un servizio capace di corrispondere effettivamente ai bisogni ed alle aspettative della collettività, sia sotto ii profilo quantitativo che qualitativo oltre che economico.

2. Essa si esplica attraverso una relazione semestrale, sull'andamento della gestione e sullo stato di attuazione degli obiettivi, da trasmettersi al Comitato prima della sua sottoposizione all'Assemblea dei soci.

3. In questa sede è possibile individuare eventuali azioni correttive

4. in caso di scostamento o squilibrio finanziario, fornire indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione della Società e definire e/o modificare gli schemi dei contratti di servizio.

5. Al fine di consentire una efficace valutazione dei risultati, la Società correda ii

Piano degli obiettivi con un piano di indicatori annuali e con i relativi target che intende raggiungere.

Art. 9

Funzioni di analisi della rendicontazione (Controllo successivo)

1. Il controllo successivo si esplica attraverso la valutazione, in sede di rendiconto degli enti soci, del raggiungimento degli obiettivi e del rispetto degli standard quantitativi e qualitativi di erogazione del servizio, **come rendicontati nelle relazioni semestrali di cui al precedente articolo 8.**

2. In questa sede i soci, per il tramite del **Comitato**, possono fornire alla Società indirizzi sulla programmazione successiva.

Art. 10

Metodologia dei flussi informativi

1. Le sopra evidenziate attività di controllo saranno effettuate con lo spirito della massima collaborazione e trasparenza tra l'organo deputato al controllo analogo e la Società.

2. La trasmissione dei dati deve tenere conto delle tecnologie informatiche finalizzate alla riduzione dei flussi documentali cartacei e alla velocizzazione e semplificazione dello scambio di dati, documenti ed informazioni.

3. I documenti, le informazioni ed i dati richiesti dovranno essere inoltrati attraverso l'utilizzo della posta elettronica certificata, con le modalità e per gli effetti di cui all'art. 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i.

Art. 11

Obblighi della Società

1. Gli organi amministrativi della Società sono tenuti a conformarsi agli indirizzi

strategici ed operativi impartiti dai Soci, attraverso l'organismo deputato al controllo analogo, e ad uniformarsi alle direttive gestionali ed ai rilievi formulati, assicurandone ii tempestivo adempimento pena le sanzioni di cui al successivo art. 15.

Art.12

Amministratori della Società

1. I soci si impegnano affinché sia i componenti degli organi amministrativi e sia quelli di controllo, fermi i requisiti previsti nello Statuto, siano scelti fra persone dotate di requisiti di onorabilità, di professionalità e di autonomia, nel rispetto delle leggi vigenti in materia con riguardo alla normativa concernente gli equilibri di genere, alle prescrizioni concernenti la nomina nelle società partecipate dagli enti pubblici e fermi i disposti dell'art. 12 del D.Lgs. 8 aprile 2016 n. 39, dell'art. 5 comma 9 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2016 n. 135.

2. Il Consiglio di amministrazione, oltre che secondo i poteri conferiti dalla legge, opera in conformità a quanto previsto dallo Statuto e dalla presente convenzione.

Art.13

Salvaguardia dei diritti dei soci

1. Il Comitato di coordinamento e di indirizzo strategico, organo di controllo analogo congiunto, in quanto sede di coordinamento dei soci pubblici, garantisce la medesima cura e salvaguardia degli interessi di tutti i soci partecipanti a prescindere dalla misura dalla partecipazione da ciascuno detenuta.

a) È fatto salvo, in ogni caso, il diritto di ciascun ente socio, **per il tramite del proprio componente nel Comitato,** di sottoporre proposte e problematiche attinenti

la Società;

b) di richiedere ed ottenere dalla Società ogni elemento, dato, informazione e documento relativi sia all'attività nel suo complesso che alla attività specifica gestita nel territorio di competenza;

c) formulare indirizzi, osservazioni e indicazioni in merito a quest'ultima attività.

2. Se richiesto, alle riunioni del “Comitato” dovranno partecipare i componenti dell'Organo di controllo della Società.

Art. 14

Tempi di riscontro alle richieste da parte della società

1. Qualora il “Comitato” - organismo deputato al controllo analogo congiunto - durante l'esercizio delle proprie funzioni, richieda documenti o informazioni integrativi, la società è tenuta a darne riscontro con ogni possibile sollecitudine e comunque non oltre i seguenti termini:

a. entro tr~~e giorni~~ tre lavorativi per le richieste di semplice evasione;

b. entro 5 giorni lavorativi per tutti gli atti e le informazioni che richiedono elaborazioni complesse.

Eventuali proroghe dovranno essere tempestivamente richieste e previamente autorizzate dal Presidente del Comitato, sulla base di idonea motivazione. In assenza di riscontro alla richiesta di proroga, l’autorizzazione si intende negata.

2. Resta ferma, in caso di urgenza, la possibilità di abbreviazione dei tempi, su richiesta motivata a cura del Presidente del “Comitato”.

Art. 15

Sanzioni

1. In caso di immotivate, gravi e/o reiterate violazioni da parte degli organi della Società degli indirizzi e/o dei pareri vincolanti impartiti dai soci, tali da

compromettere la compiuta attuazione del Controllo analogo o in caso di omissione degli obblighi di legge, gli enti soci avviano ii procedimento di revoca **dei componenti** degli organi sociali e la comunicazione delle inadempienze all'Autorità d'Ambito.

Art. 16

Normativa applicabile e rinvio

1. Per quanto non specificato nella presente convenzione, si applica quanto previsto dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale vigente in materia.

Art. 17

Durata

1. La presente convenzione ha durata di anni **dieci** dalla stipulazione e deve essere costantemente allineata con le clausole dello Statuto.

2. È vietato ii tacito rinnovo.

3. II trasferimento delle quote è condizionato all'adesione dei nuovi soci pubblici alla presente convenzione ed il venir meno della qualità di socio ne comporta, parimenti, l'automatico recesso.

Art. 18

Sottoscrizione, entrata in vigore e recepimento della convenzione

1. L'entrata in vigore della presente convenzione è subordinata alla sottoscrizione iniziale della medesima da parte di tanti soci che rappresentino almeno I' 85% (ottantacinque per cento) del capitale sociale.

2. La presente convenzione sarà recepita dall'Assemblea dei soci della Società che, con apposita deliberazione, impegnerà ii Consiglio di amministrazione alla sua osservanza.

3. La Società sottoscriverà la presente convenzione, per adesione, in esito all'intervenuta approvazione da parte dell'Assemblea dei soci e della modifica dello Statuto sociale come convenuto nella presente convenzione.

Art. 19

Limiti alle modifiche dello Statuto

1. Modifiche **alla presente convenzione** potranno essere apportate solo previa modifica **dello Statuto se ed in quanto con il medesimo incompatibili.**

2. Sono fatte salve le modifiche di carattere meramente formale o di adeguamento normativo.

Art. 20

Foro competente

Qualsiasi controversia fra le parti in ordine alla interpretazione, alla validità, all'efficacia ed all'esecuzione della presente convenzione, **ove non definite bonariamente,** sarà rimessa alla competenza del Foro di Savona.

Art. 21

Spese e oneri fiscali

1. Le spese della presente convenzione sono a carico dei sottoscrittori in parti uguali.

2. Essa verrà registrata in caso d'uso ad imposta fissa a norma dell'art. 11, Tariffa 1, del D.P.R.131/1986 parte I.

IL SINDACO DEL COMUNE DI LOANO

IL SINDACO DEL COMUNE DI BORGHETTO S.S.

IL SINDACO DEL COMUNE COMUNE DI CERIALE

IL SINDACO DEL COMUNE COMUNE DI TOIRANO

IL SINDACO DEL COMUNE COMUNE DI BOISSANO

IL SINDACO DEL COMUNE COMUNE DI PIETRA LIGURE

IL SINDACO DEL COMUNE COMUNE DI BALESTRINO

IL SINDACO DEL COMUNE DI BORGIO VEREZZI

IL SINDACO DEL COMUNE COMUNE DI MAGLIOLO

IL SINDACO DEL COMUNE COMUNE DI GIUSTENICE

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.